Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2277.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di L. 4.000.000 a carico dello Stato per il completamento dell'ospedale di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1586, con il quale si autorizza la spesa di L. 4.000.000, a carico dello Stato, per il completamento dell'ospedale di Cosenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2278.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2279.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 140.000.000 per l'esecuzione di opere marittime urgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1298, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 140.000.000, per l'esecuzione di opere marittime urgenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2280.

Trattamento di pensione degli ufficiali invalidi non riassunti, riconosciuti invalidi di guerra posteriormente alla loro cessazione dal servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere il beneficio previsto dal penultimo comma dell'art. 44 della suddetta legge agli ufficiali che abbiano conseguito o conseguano la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo di aver cessato dal servizio permanente effettivo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo hanno diritto al beneficio di cui al penultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, relativo al cumulo della pensione od assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza, anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile suindicati dopo aver cessato dal servizio permanente effettivo.

In tal caso, però, resta esclusa la concessione delle quattro quote da calcolarsi in relazione ad un presunto eventuale periodo massimo di otto anni di permanenza in ausiliaria.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281.

Modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925-III, n. 473, riguardante l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1912, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, riguardante il premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e la relativa ferma;

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2048, convertito in legge con la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 602, relativo alla riduzione di premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare le norme relative alla corresponsione di alcuni premi ai carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il premio di arruolamento di L. 300 previsto per i carabinieri Reali ausiliari senza obblighi di ferme speciali, dal quinto comma dell'art. 6 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, è soppresso.

Il premio di arruolamento da corrispondersi ai carabinieri Reali ausiliari, con vincolo di ventiquattro mesi, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, è stabilito in L. 500.

Il premio previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1912, da corrispondersi ai carabinieri Reali ausiliari che vengono nominati effettivi, è stabilito in L. 300.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1935-XIV, n. 2282.

Esenzione dalla imposta di ricchezza mobile a favore dei funzionari consolari e degli impiegati addetti ai Consolati della Svizzera in Italia, di nazionalità elvetica, sugli stipendi ed assegni percepiti in compenso dei servizi consolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021;

Visto il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1673;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Tutti i funzionari consolari e gli impiegati addetti ai Consolati della Svizzera in Italia, di nazionalità elvetica, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile sugli stipendi ed assegni percepiti in compenso dei loro servizi consolari, finchè il Governo svizzero garantisca una identica esenzione dalle analoghe im-

poste federali e cantonali sul reddito costituito dagli emolumenti percepiti, in dipendenza della loro carica, dai cittadini italiani che sono funzionari consolari ed impiegati dei Consolati italiani in Isvizzera.

Il reddito che i funzionari consolari e gli impiegati presso i Consolati della Svizera in Italia, di nazionalità elvetica, ritraggono per investimenti di somme in Italia in azioni e titoli e per interessi di depositi attivi bancari, nonchè il reddito dai medesimi ricavato dall'esercizio in Italia di qualunque professione, industria o commercio, è soggetto alla imposta di ricchezza mobile secondo le norme ordinarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 settembre 1935-XIII, n. 2283.

Sostituzione della denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica in « Ente per la colonizzazione della Libia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358, contenente norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1932-X, n. 696, che istituisce l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 411;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 2038, che estende alla Tripolitania l'attività dell'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 759;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, che approva il nuovo ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di apportare modifica alla denominazione dell'Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica in armonia al nuovo ordinamento della Libia;

Udito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto coi Ministri per le Corporazioni, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La denominazione « Ente per la colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica » viene modificata in quella di « Ente per la colonizzazione della Libia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1935-XIV, n. 2284.

Aggregazione al comune di Pontinia di parte di territorio del comune di Sezze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 6 del Nostro decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574, concernente la istituzione della provincia di Littoria;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1082, con la quale è stato costituito il comune di Pontinia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La parte del territorio del comune di Sezze, compresa fra il fiume Sisto, il margine settentrionale della migliara 45, il margine orientale della via Appia ed il margine settentrionale della migliara 47, è aggregata al comune di Pontinia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2285.

Aggregazione alla Regia università di Bari, come Facoltà, del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bari è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di scienze economiche e commerciali.

Art. 2. — Alla Regia università di Bari sono assegnati:

a) nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, i professori di ruolo, e il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

b) il contributo annuo dello Stato, determinato in favore del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali alla data del 1° gennaio 1936-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura eventualmente corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Al ruolo dei professori della Regia università di Bari sono aggiunti, per la Facoltà di scienze economiche e commerciali, gli undici posti assegnati al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, a' sensi del numero 32 della tabella *D*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Bari verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato a' sensi dell'art. 2 lett. *a*), il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.

Art. 4. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di scienze economiche e commerciali, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 lett. *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il numero 21 della tabella *B* annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 1 della tabella medesima s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma della predetta lett. *b*) dell'art. 2.

S'intende inoltre modificata la tabella *G*, annessa al testo unico, anzidetto, in relazione alla disposizione di cui all'art. 3, comma terzo, del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1935-XIII, n. 2286.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Paolo Giovio » di Como.

N. 2286. R. decreto 17 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'art. 3 dello statuto della Cassa scolatica del Regio liceo scientifico « Paolo Giovio » di Como, viene abrogato e sostituito con altro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 novembre 1935-XIV, n. 2287.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio di Zara.

N. 2287. R. decreto 18 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, vengono sostituiti con altri gli articoli 2 e 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo ginnasio di Zara, approvato con Nostro decreto 6 aprile 1924, n. 566.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2288.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Giosuè Carducci » di Trieste.

N. 2288. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'art. 3 dello statuto della Cassa scolastica del Regio istituto magistrale « Giosuè Carducci » di Trieste, viene abrogato e sostituito con altro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 25 dicembre 1935-XIV.
Sospensione della ristampa e pubblicazione annuale degli albi professionali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1856;
Visti gli articoli 9 del R. decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935-XIII, n. 983; 16 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36; 8 del R. decreto 25 novembre 1929-VIII, n. 2365; 8 del R. decreto 25 novembre 1929-VIII, n. 2248; 13 del R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 588; 8 del R. decreto 11 febbraio 1929-VII, n. 275; 8 del R. decreto 11 febbraio 1929-VII, n. 274; 8 del R. decreto 1° marzo 1928-VI, n. 842; 18 del R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 384; 23 del R. decreto 23 ottobre 1925-III, n. 2537; 14 del R. decreto 9 dicembre 1906, n. 715;

Decreta:

È sospesa, a tutto il 31 dicembre 1936-XV, la ristampa e pubblicazione annuale degli albi relativi alle libere professioni di medico, farmacista, veterinario, avvocato, procuratore, perito agrario, dottore in scienze agrarie, esercente in materia di economia e commercio, perito industriale, geometra, chimico, giornalista, ingegnere, architetto e ragioniere.

Le Associazioni sindacali e gli altri organi cui spetta, a norma delle vigenti disposizioni, la formazione e tenuta degli albi, provvederanno ad apportarvi, nei modi e termini prescritti, le occorrenti variazioni, le quali verranno pubblicate e comunicate ai Ministeri ed alle altre Autorità in conformità delle predette disposizioni.

Il Ministero delle corporazioni è incaricato di impartire le istruzioni eventualmente occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Roma, addì 25 dicembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(82)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7175	5-9-1932	127	Pola	Ussich Natale di Antonio	9-12-1897 - Altura (Pola)	Ussi	Ussich Maria fu Biagio, moglie; Andrea, Albina-Maria, Natale, Emilia, figli.
7176	Id.	109	Id.	Ussich Giovanni di Tomaso	14-7-1884 - Altura (Pola)	Ussi	Spighich Maria fu Tiberio, moglie; Giustina, Martino, Stanco, figli.
7177	6-9-1932	56	Id.	Ucussich Liberato fu Gregorio	27-4-1871 - Pisino	Ugussi	Anna Luigia, Bruno-Liberato, figli.
7178	Id.	123	Id.	Ussich Martino di Antonio	27-3-1897 - Altura (Pola)	Ussi	Chialic Anna di Martino, moglie; Carolina-Maria, Maria, Emilio, figli.
7179	Id.	121	Id.	Ussich Marco fu Vito	16-4-1896 - Altura (Pola)	Ussi	Veselizza Lucia di Matteo moglie; Maria, Teresa, Albina, figlie.
7180	Id.	118	Id.	Ussich Matteo di Tomaso	7-9-1897 - Altura (Pola)	Ussi	Clazzer Teresa di Celestino, moglie; Tomaso, Celestino, figli.
7181	Id.	119	Id.	Ussich Matteo fu Marco	20-1-1856 - Altura (Pola)	Ussi	Surse Lucia fu Martino, moglie.
7182	Id.	124	Id.	Ussich Michele Girolamo di Giovanni	29-9-1896 - Altura (Pola)	Ussi	Sternotich Pasqua di Michele, moglie; Giovanni, Michele, Maria, figli.
7183	7-9-1932	259	Id.	Voinich Gregorio fu Antonio	25-10-1876 - Medolino (Pola)	Voini	Ricato Maria fu Bortolo, moglie; Giuseppe, figlio.
7184	Id.	253	Id.	Voinich Giovanni fu Giuseppe	25-3-1871 - Lisignano (Pola)	Voini	Clunich Maria fu Giuseppe, moglie.
7185	Id.	1237	Id.	Giovanna ved. Sossich fu Simone	13-2-1888 - Villa Zonti di Canfarano	Sossi	Antonio, Eufemia, Giovanna, figli.
7186	Id.	120	Id.	Ussich Matteo di Natale	11-2-1903 - Medolino (Pola)	Ussi	Costessich Caterina fu Michele, moglie; Pietro, figlio.
7187	Id.	122	Id.	Ussich Martino fu Michele	23-11-1877 - Altura (Pola)	Ussi	Derich Maria fu Giacomo, moglie; Giacomo, figlio.
7188	9-9-1932	115	Id.	Ussich Giuseppe di Biagio	7-8-1899 Altura (Pola)	Ussi	Matulja Anna fu Fortunato, moglie; Carlo, Giovanni, Antonio, Maria, Albina, Giovanni, figli.
7189	Id.	228	Id.	Voiak Giovanni di Tomaso	22-8-1898 - Medolino (Pola)	Vogliacco	Rakic Caterina fu Nicolò, moglie; Regina, Vladimiro, figli.

N. d'ord. di r dazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
7190	9-9-1932	117	Pola	Ussich ved. Maria fu Perusco Giovanni	30-10-1866 - Altura (Pola)	Ussi	Giovanna, Fosca, Anna, figliastre; Ussich Emilia illeg. di Fosca, nipote.
7191	12-9-1932	248	Id.	Voinich Giovanni fu Lorenzo .	12-12 1868 - Lisignano (Pola)	Voini	Garbin Maria di Giovanni, moglie.
7192	Id.	245	Id.	Voinich Giorgio fu Giorgio. .	27-10-1861 - Lisignano (Pola)	Voini	Benco Caterina di Tomaso, moglie; Giorgio, Antonio, figli.
7193	Id.	251	Id.	Voinich Giovanni fu Luca. .	9-9-1905 - Lisignano (Pola)	Voini	—
7194	13-9-1932	159	Id.	Verbanaz Carlo fu Giovanni .	25-10-1894 - Pola	Verbano	Zuccon Giovanna di Giovanni, moglie; Carlo, Liberato, Enrico, Francesco, figli.
7195	Id.	229	Id.	Voiak Giovanni fu Antonio .	14-6-1865 - Medolino (Pola)	Vogliacco	—
7196	Id.	88	Id.	Ursich Giuseppina ved. Vlach di Urbano	18-3-1888 - Carbune di Pisino	Orsi e Valacco	Antonio figlio; Mario, figlio illegal.
7197	Id.	154	Id.	Vlassich Giacomo fu Martino.	13-11-1858 - Lavarigo (Pola)	Valassi	Eusebio figlio; Lavaria Vlassich di Eusebio, nipote.
7198	Id.	263	Id.	Voinich Matteo di Antonio. .	5-11-1899 - Lisignano (Pola)	Voini	Sisa Eufemia fu Antonio, moglie; Giuseppe, Maria, Caterina, figli.
7199	Id.	163	Id.	Verbanaz Giuseppe fu Giovanni	13-2-1897 - Pola	Verbano	Verbanaz Giuseppina di Giovanni, moglie; Luigia, Maria, figlie.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato con lettera in data 9 gennaio 1936-XIV, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1935-XIV.

(83)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1936-XIV - N. 8.

S. U. A. (Dollaro)	12,48	Olanda (Fiorino)	8,445
Inghilterra (Sterlina)	61,70	Polonia (Zloty)	235,91
Francia (Franco)	82,40	Spagna (Peseta)	170,87
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	68,625
Austria (Shilling)	2,290	Id. 3,50 % (1902)	64,125
Belgio (Belga)	2,104	Id. 3 % lordo	44,175
Canadà (Dollaro)	12,47	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,65
Cecoslovacchia (Corona)	51,82	Obbl. Venezie 3,50 %	81,45
Danimarca (Corona)	2,7575	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	91,775
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	91,75
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	79,725
Jugoslavia (Dinaro)	28,13	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	79,725
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 gennaio 1936-XIV - N. 9.

S. U. A. (Dollaro)	12,45	Olanda (Fiorino)	8,4745
Inghilterra (Sterlina)	61,70	Polonia (Zloty)	235,95
Francia (Franco)	82,40	Spagna (Peseta)	171 —
Svizzera (Franco)	402,90	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,36	Rendita 3,50 % (1906)	68,825
Austria (Shilling)	2,290	Id. 3,50 % (1902)	64,125
Belgio (Belga)	2,104	Id. 3 % lordo	44,325
Canadà (Dollaro)	12,45	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,80
Cecoslovacchia (Corona)	51,82	Obbl. Venezie 3,50 %	81,80
Danimarca (Corona)	2,7575	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	91,675
Germania (Reichsmark)	5 —	Id. id. 5 % - Id. 1941	91,675
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	79,45
Jugoslavia (Dinaro)	28,18	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	79,55
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

26ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908).

Si notifica che nel giorno 8 febbraio 1936-XIV, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 26ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto, 1ª categoria, create con la legge 24 dicembre 1908, n. 371.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 5440 sulle 210.840 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1936, saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(84)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni di « Prima serie » del Debito redimibile 4,75 %.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 12 febbraio 1936-XIV, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito, n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la estrazione delle obbligazioni di « Prima serie » del Debito redimibile 4,75 %, creato con R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 210, per l'esercizio finanziario 1935-36. Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 72.300.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi alla pari, a partire dal 1° aprile 1936-XIV, saranno pubblicati in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 14 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(85)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 18 posti di tenente medico in S. P. E.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934 e 21 ottobre 1934 che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Capo del Governo;

Decreta:

È approvata l'annessa notificazione di concorso in data 1° gennaio 1936 per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per la nomina di 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 1. — In base all'autorizzazione data da S. E. il Capo del Governo è aperto un concorso per esami alla nomina di n. 18 tenenti medici in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2. — Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti e gli esami saranno sostenuti in base ai programmi approvati con decreto Ministeriale in data 12 settembre 1934, modificato con decreto Ministeriale in data 21 ottobre 1934.

Art. 3. — Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di 4 anni.

Art. 4. — I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti il visus raggiunga 1/2 in un occhio ed 1/4 nell'altro.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgrea, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5. — La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di punti la precedenza sarà stabilita come è specificato nell'art. 18 delle annesse « Istruzioni ». Costituirà poi diritto di precedenza — a parità di altri titoli — l'aver seguito almeno due corsi di cultura militare presso le Regie università, avendone superato i relativi esami.

Art. 6. — Lo stipendio iniziale è di L. 12.200 annue, cui debbono aggiungersi il supplemento di servizio attivo di L. 2200 annue l'indennità militare di L. 2600 annue e l'eventuale aggiunta di famiglia salve le riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 7. — Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico) entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia; oppure la copia autentica di esso, rogata da Regio notaio. Se la laurea fu conseguita oltre il 31 dicembre 1924, dovrà essere esibito anche il certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione all'esercizio professionale;

b) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati di nascita);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di stato libero o, se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dal T. U. 9 febbraio 1928, n. 371, modificato, tra l'altro, col R. decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, le prove di possedere la rendita annua di L. 3150 nominali.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita;

e) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

g) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « Istruzioni »;

h) domanda per le lingue estere, su cui il candidato eventualmente chiede di sottoporsi ad esame;

i) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo, o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

l) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

m) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal Segretario — o dal Vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal Segretario Federale o dal Vice segretario Federale o dal Segretario Federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese e il giorno della iscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

1° contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

2° essere firmato *personalmente* dal competente Segretario Federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

3° essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o dal Segretario Amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere firmato *personalmente* dal Segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario Generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui ai precedenti numeri 1° e 3° quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) ed f) dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio o ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere c), e) ed f).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali, dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 7 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. *Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.*

I concorrenti residenti in Colonia potranno essere ammessi al concorso presentando, entro il termine prescritto dal 1° comma del presente articolo, la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel 1° e penultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 8. — Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati, e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo. Inoltre, le ammissioni al concorso possono essere accordate sotto riserva, in relazione a quanto è detto nel presente articolo e nei due ultimi commi dell'art. 7.

Art. 9. — Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 10. — I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale

Equipaggi Marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 11. — I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre 4 mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca. Dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilirà la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti.

Art. 12. — Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia, Pola, Maddalena ovvero al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico - Direzione centrale di sanità militare marittima).

Roma, addì 1° gennaio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

ISTRUZIONI E PROGRAMMI

pel concorso di ammissione a tenente nel Corpo sanitario militare marittimo (Approvati con DD. MM. 12 settembre e 21 ottobre 1934).

ISTRUZIONI GENERALI.

Art. 1. — L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;

2° prove facoltative.

Art. 2. — Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite nel decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3. — Le prove obbligatorie sono sei e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) quattro pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria ed una di preparazione anatomica.

Art. 4. — Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;

b) esame dei titoli di carriera;

c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo, prima, la idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso, allegando:

5 copie *a stampa* dei titoli scientifici, e

i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5. — Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio M. M. delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6. — Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7. — Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8. — Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9. — Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che, come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10. — Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di 20 punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11. — Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12. — Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti personali inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13. — La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine, con cui dovranno svolgersi le successive pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria e di preparazione anatomica, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14. — Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono *titoli scientifici* i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui *titoli scientifici* ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così ripartiti dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15. — Per i *titoli di carriera* si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono *titoli di carriera*: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica; i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocinii pratici compiuti; gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16. — Per gli esami di *lingue estere* alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua in cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17. — La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Se il candidato avrà ottenuto la idoneità, si procederà alla votazione palese con i punti di merito. I punti di merito riportati in ciascuna prova saranno aggiunti a quelli riportati nelle prove obbligatorie ed a quelli eventualmente riportati nell'esame dei titoli scientifici e di carriera.

Art. 18. — Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove.

A parità di punti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19. — Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1° il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2° i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3° i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4° le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5° i titoli scientifici originali;

6° gli incartamenti personali dei candidati, da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7° le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI.

1) *Esami scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20. — L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiato volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati, chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno, un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema, in ciascuna delle due prove scritte, sarà dettato dal Segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione, ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio, che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta, chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali, alla presenza di lui la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo avere ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascun scritto.

2) *Prove pratiche sull'ammalato.*

Art. 21. — Per le due prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a seconda della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati, che hanno sostenuto l'esame, dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova di clinica risulta di tre parti:

a) *osservazione del malato* (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere *cognizione completa* dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) *Prova pratica sul cadavere.*

Medicina operatoria.

Art. 22. — Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti.

1° Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) - Disarticolazione dell'alluce (tarso-metatarsea).

2° Legatura dell'ascellare - Disarticolazione del pollice (carpo-metacarpea).

3° Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) - Exenteratio bulbi.

4° Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa - Tamponaggio delle fosse nasali.

5° Legatura della poplitea - Cistotomia soprapubica.

6° Disarticolazione del braccio - Tenorrafia e tenoplastica.

7° Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8° Disarticolazione della mano (radio-carpea) - Puntura del rachide.

9° Disarticolazione degli ultimi 4 metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10° Disarticolazione tarso-metatarsea - Neurorrafia e neuroplastica.

11° Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) - Puntura della vescica.

12° Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) - Tracheotomia.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande relative a quanto egli ha eseguito.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta, essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

4) *Prova pratica sul cadavere.*

Preparazioni anatomiche.

Art. 23. — Le preparazioni (da compiersi nel limite di tempo stabilito dalla Commissione secondo l'importanza della regione) sono le seguenti:

1° regione media del collo sopra e sotto ioidea;
2° regione carotidea e sternocleidomastoidea;
3° regione sopra clavicolare o succlavia;
4° regione ascellare;
5° regione anteriore dell'avambraccio e della mano;
6° regione addominale antero-laterale;
7° regione inguino-crurale;
8° regione crurale e femorale anteriore;
9° regione glutea;
10° regione poplitea;
11° regione antero-esterna della gamba;
12° regione posteriore della gamba e plantare.

Nella sala incisoria sarà, volta per volta, trattenuto esclusivamente quel numero di esaminandi consentito dai cadaveri e dai tavoli disponibili.

Ciascun esaminando estrarrà a sorte uno dei numeri corrispondenti a quelli qui sopra elencati ed eseguirà la preparazione sorteggiata.

I numeri corrispondenti alle preparazioni, che non potessero più essere eseguite, saranno esclusi dall'urna.

Quando l'esaminando avrà esaurito il tempo, che gli è stato assegnato, deve lasciare la preparazione al punto in cui si trova ed attendere che gli altri candidati trattenuti nella sala raggiungano il termine proprio. Dopo di che a ciascuno saranno concessi 15 minuti per fare la dimostrazione del lavoro compiuto.

In essa il candidato mostrerà alla Commissione ogni singolo elemento della sua preparazione, ne metterà in rilievo i rapporti anatomici, la funzione, ed infine esporrà anche le operazioni chirurgiche, che possono capitare sulla regione preparata.

Al termine della dimostrazione del lavoro all'esaminando potranno essere rivolte delle domande relativamente alla anatomia della regione preparata.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE.

Art. 24. — Le prove facoltative di lingue estere constano di un esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(74)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.